

Disciplinare di incarico per prestazioni professionali di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione.

(Allegato quale parte integrante e sostanziale alla d.D.G. n. 13/2016)

L'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia, in persona del Direttore Generale, dott. Ettore Attolini, domiciliato per la carica presso la sede in Bari alla via Gentile n. 52, nel prosieguo l'Agenzia ovvero l'Amministrazione

e

l'Avv. Pierfabio Pannarale, del Foro di Bari, con studio legale in Bari, alla via Nicolò dell'Arca, n. 18 – C.F. PNNPFB72R13A662W P. IVA05879480720 (PEC pannarale.pierfabio@avvocatibari.legalmail.it – e-MAIL studiopannarale@gmail.com), nel prosieguo l'avvocato ovvero il professionista incaricato
premessi che:

- in data 13/01/2016, è stato notificato a questa Agenzia decreto ingiuntivo N.R.G. 19190/2015 (acquisito al prot. al n. 85), agli atti dell'Agenzia, con cui il Tribunale di Bari:
 - ingiunge a questa Agenzia di pagare, in favore della società ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
 - la somma di € 990.468,10, oltre € 88,00 per spese notarili;
 - gli interessi come da domanda
 - le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.870,00 di cui € 870,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
 - contestualmente avvertendo questa parte ingiunta, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., che nello stesso termine può essere fatta opposizione ai sensi degli artt. 645 ss. c.p.c. e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia n. 13 del 16/2/2016, ai sensi dell'art. 7, comma 6, d. lgs. 165/2001, è stato conferito all'avv. Pierfabio Pannarale incarico di patrocinio legale di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nei giudizi innanzi descritti ed è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico;

convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – Oggetto dell'incarico

1. L'incarico ha per oggetto la costituzione dell'Agenzia nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/2016 dell' 11/01/2016 - N.R.G. 19190/2015, pronunciato

- dal Tribunale di Bari in favore della società ricorrente e notificato all'Amministrazione in data 13/01/2016 (acquisito al prot. al n. 85).
2. L'incarico ha altresì ad oggetto la difesa dell'Amministrazione nel giudizio di cui al precedente comma e comprende il recupero di eventuali somme stabilite giudizialmente a carico della ricorrente, senza aggravio di spese per l'Agenzia, salva l'applicazione del successivo art. 2, comma 1.
 3. La rappresentanza dell'Agenzia nel contesto di eventuali attività di mediazione sarà disciplinata con separato provvedimento.

ARTICOLO 2 – Compenso

1. In applicazione:
 - dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 223/2006, convertito con l. 248/2006, contenente abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, in relazione alle attività libero professionali ovvero intellettuali, nonché il divieto di pattuire compensi e parametri al raggiungimento di obiettivi;
 - dell'art. 2233, comma 3, c.c. che prevede la forma scritta *ad substantiam* degli accordi relativi al compenso professionale, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati all'esercizio della professione forense con i loro clienti;
 - delle tariffe previste dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, recante i "Nuovi Parametri Forensi", in attuazione della l. 247/2012;
 - della facoltà concessa alle parti, dall'art. 4 del detto dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, di diminuire i valori medi ivi previsti;

le parti pattuiscono che, in ragione dell'entità, complessità e presumibile durata del giudizio de quo, così come della circostanza che il legale officiato risulta già incaricato di attività sostanzialmente analoga avente ad oggetto diversi ed ulteriori decreti ingiuntivi pronunciati in favore di soggetto appartenente al medesimo gruppo societario dell'odierna ricorrente, a fronte di identiche forniture di medicinali, il compenso è pari ad € 21.387,00 (euro ventunomilatrecentottantasette/00), oltre oneri e spese documentati, risultante dalla riduzione - nella misura del 30% - del compenso che sarebbe spettato in applicazione dei parametri forensi innanzi citati.

Il compenso complessivo così determinato sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura, mediante accredito sul conto corrente ivi indicato, come di seguito indicato:

 - a. € 6.416,10 (euro seimilaquattrocentosedici/10), oltre alla somma dovuta a titolo di contributo unificato, spese ed oneri dovuti per IVA e CAP in misura pari, rispettivamente, al 22% ed al 4% dell'importo imponibile, corrispondenti al 30% del compenso complessivo, all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare;
 - b. € 14.970,90 (euro quattordicimilanovecentosettanta/90), oltre spese ed oneri dovuti per IVA e CAP in misura pari, rispettivamente, al 22% ed al 4% dell'importo imponibile, corrispondenti al restante 70% del compenso complessivo, al termine del giudizio in oggetto.
2. In caso di soccombenza della parte ricorrente nel giudizio con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il professionista incaricato provvederà – in esecuzione dell'incarico, come definito al precedente art. 1, comma 2 – al recupero delle somme per conto dell'Agenzia.

ARTICOLO 3 – Attestazioni ed Obblighi

1. Il professionista dichiara che, all'atto della accettazione dell'incarico con la sottoscrizione del presente disciplinare, non sussistono condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche ovvero di Enti pubblici dei quali l'Agenzia sia controparte. L'attestazione di cui al periodo precedente riguarda anche il caso in cui i detti giudizi siano conclusi con decisione non ancora passata in giudicato. In caso contrario, ai fini del perfezionamento e dell'efficacia del presente conferimento di incarico, il professionista si impegna a rinunciare al mandato alla difesa di cui trattasi, con salvezza dell'opera svolta.
2. Con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico, il professionista dichiara altresì di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'affidando incarico, alla stregua delle norme di legge e del codice deontologico professionale.
3. Con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico, il professionista dichiara infine l'insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'imparziale esercizio dell'incarico conferito, ai sensi dell'art. 53, d. lgs. 165/2001, nonché ai sensi del vigente Codice di comportamento dell'Agenzia allegato al presente disciplinare ed adottato, con deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 26/3/2014, in esecuzione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n. 72 dell'11/9/2013, in applicazione della l. 190/2012. Contestualmente, con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico, il professionista dichiara infine l'insussistenza di motivi ostativi al conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2, ultimi periodi, del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, d. lgs. 165/2001, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 30/1/2015, così come successivamente modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 20/3/2015.
4. L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dal verificarsi, all'Amministrazione l'insorgenza di taluna delle cause di incompatibilità di cui ai precedenti commi da 1 a 3.
5. Salva la responsabilità civile, penale o disciplinare, conseguente alla eventuale violazione anche di una sola delle previsioni di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per l'inadempimento dell'incaricato, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
6. Con la sottoscrizione del presente atto, il professionista comunica all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. c), d. lgs. 33/2013, i seguenti dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali: Comune di Trani, A.Re.S. Puglia (incarichi di patrocinio legale).

ARTICOLO 4 – Vincolo di riservatezza

1. Il professionista, in osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ovvero informazione di cui avrà conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico. Tale vincolo di riservatezza si intende operante anche successivamente al termine del rapporto professionale con l'Agenzia.

2. Eventuali violazioni della l. 196/2003, nonché di altre disposizioni normative in materia di riservatezza applicabili, costituiscono inadempimento grave del presente incarico, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

ARTICOLO 5 – Autonomia del professionista

1. L'incarico di patrocinio legale conferito sarà svolto dall'avvocato in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale, avvalendosi unicamente della propria organizzazione professionale.
2. È esclusa l'esistenza di vincoli di subordinazione di alcun tipo tra il professionista incaricato e l'Amministrazione. Conseguentemente, l'incarico si configura quale prestazione professionale di lavoro autonomo e si svolgerà nel pieno rispetto delle pertinenti norme fiscali e previdenziali.

ARTICOLO 6 – Modalità di esecuzione dell'incarico

1. L'avvocato si impegna a curare personalmente il ritiro del mandato del Direttore Generale e di tutta la documentazione afferente il giudizio in oggetto.
2. Tutte le comunicazioni relative al presente incarico ed alla sua esecuzione avverranno, preferibilmente, a mezzo messaggi di posta elettronica certificata, così da tutelare la riservatezza delle informazioni ivi contenute.
3. Il professionista si obbliga a tenere costantemente e tempestivamente informata l'Agenzia in merito all'evolversi della vicenda giudiziaria oggetto dell'incarico, nonché a formare un fascicolo informatizzato (via web) della causa de quo, procedendo ai relativi aggiornamenti, anche in tempo reale. Si impegna, inoltre, a fornire senza oneri e spese aggiuntivi a carico dell'Agenzia, pareri, sia scritti che orali, supportati da puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere. L'Agenzia resta comunque libera di determinarsi autonomamente rispetto alle conclusioni rassegnate nel parere fornito dal professionista. Qualora richiesto, a fini di chiarimento, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Amministrazione per il tempo ragionevolmente necessario. Tale complessiva attività di assistenza, comunque connessa all'attività di difesa in giudizio, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2, comma 1.
4. L'avvocato comunicherà all'Agenzia, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, trasmettendone copia. Contestualmente, il professionista prospetterà ogni conseguente attività difensiva ritenuta idonea alla migliore tutela degli interessi dell'Agenzia, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie alla corretta e completa ottemperanza delle pronunce giurisdizionali, nonché a prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
5. È esclusa la facoltà del professionista incaricato di delegare a terzi, anche abilitati all'esercizio della professione forense, l'adempimento del mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza idonee a garantire, comunque, professionalità, diligenza e correttezza dell'attività espletata.
6. La scelta del domiciliatario compete all'avvocato incaricato. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed avere i requisiti richiesti dal presente atto, in particolare all'art. 3. Unico responsabile dell'espletamento dell'incarico professionale affidato resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'avvocato che sottoscrive il presente disciplinare.

ARTICOLO 7 – Revoca e rinuncia

1. Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente disciplinare, l'Amministrazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare in qualsiasi momento il mandato alle liti conferito al professionista. La revoca sarà comunicata al professionista per iscritto a mezzo raccomandata a/r, fermo l'obbligo di rimborsare eventuali spese necessarie sostenute fino a tale data dal difensore e di corrispondere il compenso per l'attività espletata fino a tale data.
2. L'avvocato potrà rimettere il mandato per sopravvenuti gravi motivi, dandone preavviso idoneo e tempestivo, così da consentire l'affidamento dell'incarico ad altro legale. L'avvocato incaricato resterà, in ogni caso, officiato del patrocinio fino alla nomina del nuovo legale dovendo assicurare, conseguentemente, anche dopo la rinuncia al mandato, il compimento degli adempimenti urgenti in difetto dei quali potrebbero verificarsi decadenze, prescrizioni o, comunque, danni per gli interessi dell'Agenzia. Il professionista avrà, pertanto, diritto al pagamento delle prestazioni svolte sino alla rinuncia al mandato ovvero alla nomina del nuovo difensore, oltre al rimborso delle spese necessarie sostenute sino a tale momento.

ARTICOLO 8 – Obbligo di assicurazione

1. Il professionista incaricato è obbligato a stipulare, a proprie cura e spese, assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi connessi all'esercizio della propria attività professionale. Copia della polizza deve essere consegnata all'Amministrazione all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare.

ARTICOLO 9 – Foro competente

1. Per ogni controversia, sarà competente il foro di Bari. Nell'ipotesi di controversie e prima di ogni attività giudiziale, dovrà essere esperito tentativo di conciliazione entro il termine di 90 gg. dall'insorgenza della lite.

ARTICOLO 10 – Obblighi di pubblicità e comunicazione

1. Dell'incarico in oggetto è stata data legale conoscenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6-bis, d. lgs. 165/2001.
2. Dell'incarico in oggetto è stata data comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, d. lgs. 165/2001.

ARTICOLO 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali, richiamate al precedente art. 2.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico comporta accettazione integrale delle clausole e condizioni in esso contenute ovvero degli ulteriori obblighi previsti dall'allegato Codice di comportamento aziendale, ove applicabile, adottato in esecuzione della l. 190/2012, nonché del vigente Piano Nazionale Anticorruzione ivi previsto.

La presente scrittura privata consta di n. 6 facciate ed è redatta in tre originali.

Bari, presso la sede dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia, li 16/2/2016.

L'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia

Il Direttore Generale

F.TO Dott. Ettore Attolini

Il Professionista

F.TO Avv. Pierfabio Pannarale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 7 e 9.

L'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia

Il Direttore Generale

F.TO Dott. Ettore Attolini

Il Professionista

F.TO Avv. Pierfabio Pannarale